



# Tribunale di Piacenza

## Sezione civile

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### *Tribunale Concorsuale*

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

*Dott. Stefano Brusati*

*Presidente*

*Dott. Antonino Fazio*

*Giudice*

*Dott. Stefano Aldo Tiberti*

*Giudice relatore*

Ha pronunciato la seguente

## ***SENTENZA***

### **Premesso che**

- 1) Con ricorso rubricato al n. 28/2023 R.G. P.U., la **SARGIANI SRL**, C.F. 00883610156, con sede in in Piacenza (PC), Via Strada Farnesiana, 84/E, domiciliata in VIALE DEI MILLE 3 PIACENZA, con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA RUSSO, ha dedotto di trovarsi in uno stato di crisi o di insolvenza ed ha proposto domanda ai sensi dell'art. 44 CCII, chiedendo la fissazione di un termine per il deposito di una proposta e piano concordatari o un accordo di ristrutturazione debiti;  
Nei confronti del medesimo debitore risultava già pendente il sub-procedimento 28/2023 R.G per l'apertura della liquidazione giudiziale, su istanza dei creditori **BELLOMINI FILIPPO, GUIDOTTI MASSIMILIANO, RISOLI ROBERTO** e **CORSI GIAN LUCA**, rappresentati e difesi dall'Avv. ZAZZERA Stefano;
- 2) Con decreto, il Tribunale in data 17/07/2023 ha concesso alla SARGIANI SRL termine di giorni sessanta per presentare la definitiva domanda di concordato e il relativo piano, nominando quale Commissario Giudiziale il Dott. CESARE CARPENA;
- 3) In data 05/09/2023 il debitore ha depositato una proposta ed un piano di concordato ex artt. 87 e ss CCII;
- 4) In data 26/10/2023, con decreto ex art. 47 co 4 CCII, il Tribunale ha chiesto al debitore di presentare integrazioni e chiarimenti;
- 5) Il debitore ha depositato le integrazioni richieste in data 13/11/2023;
- 6) In data 23/11/2023, previa acquisizione del parere del C.G., con decreto ex art. 47 co 1 CCII il Tribunale ha aperto la procedura di concordato preventivo;
- 7) Esaurite le operazioni ex artt. 103-105 CCII, il C.G., Dott. CESARE CARPENA, ha depositato in data 24/04/2024 relazione in cui ha dato atto della mancata approvazione del concordato da parte dei creditori, non essendo state raggiunte le maggioranze ex art. 109 CCII, avendo votato favorevolmente 4 classi di creditori sulle 14 totali, risultando aver votato negativamente creditori per euro 1.697.406,57 (pari al 31,934%);



- 8) In data 29/04/2024 la società debitrice ha proposto istanza ex art. 112 co 2 CCII, al fine di ottenere l'omologazione del piano, nonostante la mancata approvazione dei creditori, attivando la procedura di c.d. "ristrutturazione trasversale", ed il Tribunale ha fissato così udienza ex art. 48 CCII;
- 9) Nelle more dell'udienza, con memoria tempestivamente depositata in data 18/06/2024, ha proposto opposizione all'omologa **AGENZIA DELLE ENTRATE**, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DI STATO, eccependo l'insussistenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 112 co 2 CCII;
- 10) Il C.g. ha depositato il proprio parere ex art. 48 co 2 CCII;
- 11) All'udienza fissata del 08/07/2024, la proponente ha reiterato le proprie difese ed argomentazioni, insistendo per l'omologa del piano, mentre il Pubblico Ministero ed i creditori già parte del procedimento hanno proposto istanza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII; AGENZIA DELLE ENTRATE ha richiamato integralmente le conclusioni contenute nella propria memoria di opposizione; all'esito della discussione, il Collegio ha riservato la decisione.

## Osserva





Firmato Da: BRUSATI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c732dc1cff8368077cc9ed09a67db24  
Firmato Da: TIBERTI STEFANO ALDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d5a63d81b994a01de12af42d1d34484  
Firmato Da: AUFIERI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 344997f4411e60e7b33e7f9565392886





---

<sup>2</sup> Valutazione condivisa anche dal Commissario Giudiziale.









2. A questo punto, il Collegio passa ad esaminare le istanze di apertura della liquidazione giudiziale proposte dal Pubblico Ministero e dai creditori parti del procedimento.

La sussistenza di uno stato di insolvenza della società debitrice emerge pacificamente dagli atti. Invero, sussiste un indebitamento complessivo pari ad euro 4.053.211,03, per far fronte al quale la SARGIANI SRL ha proposto una piano di concordato volto alla ristrutturazione dei debiti, non essendo in grado di soddisfare i creditori solo sulla base delle attuali entrate dovute all'affitto dell'aziende e grazie alla liquidazione dei beni non funzionali. Per una più ampia disamina dello stato di insolvenza, si rimanda a quanto esposto dal C.g. nella sua relazione particolareggiata al capitolo 2.2. (nel quale si evidenzia, tra l'altro, che la società risulta in perdita da diversi anni e solo mediante massicci apporti di capitale e alla rivalutazione contabile dei cespiti immobiliari ha potuto rinviare il momento di emersione del dissesto).



Ritiene quindi il Collegio che la SARGIANI SRL versi effettivamente in stato di insolvenza irreversibile, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. L'ammontare dei debiti scaduti ed esigibili supera ampiamente la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI.

In conclusione, previo rigetto della domanda di omologa, deve procedersi con la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.  
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.

### **P. Q. M.**

visti gli art. 48, 49 e 121 CCII

### **Rigetta**

la domanda di omologa del piano di concordato preventivo proposta da SARGIANI SRL;

### **Dichiara**

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **SARGIANI SRL**, C.F. 00883610156, con sede in in Piacenza (PC), Via Strada Farnesiana, 84/E;

### **Nomina**

il dott. **Stefano Aldo Tiberti** Giudice Delegato per la procedura;

### **Nomina**

il dott. CESARE CARPENA, già C.g., Curatore, il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art.* 130 u.c. CCI, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

### **Autorizza**

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

### **Ordina**

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

### **Stabilisce**

il giorno **27/11/2024, ore 09:40**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;



**Assegna**

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**Avvisa**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

**Segnala**

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

**Dispone**

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

**Dispone**

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed alle altre parti costituite nel procedimento, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 08/07/2024.

Il Giudice Estensore  
*Dott. Stefano Aldo Tiberti*

Il Presidente  
*Dott. Stefano Brusati*

